

GARANZIE DELLO STATO SU FINANZIAMENTI CONCESSI DALLE BANCHE ALLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Il decreto legge 8 aprile 2020, n.23 introduce, tra le tante, due previsioni normative di particolare importanza a sostegno della liquidità delle imprese: le garanzie offerte dalla Sace nonché quelle offerte dal Fondo Centrale di garanzia.

IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA.

Per quanto riguarda queste ultime, il Decreto Liquidità (art. 13) interviene potenziando ed incrementando le misure già varate con il Decreto Cura Italia (art. 49).

Il Fondo di Garanzia per le PMI è il principale strumento di garanzia pubblica a favore delle Piccole e Medie Imprese italiane. Interviene garantendo il finanziamento che l'impresa richiede al sistema bancario rilasciando una garanzia escutibile a prima richiesta. Il Fondo interviene anche a favore dei Confidi, riassicurando il rischio assunto da questi ultimi. Il Decreto Cura Italia stabilisce che per nove mesi l'operatività del Fondo avrà delle modifiche nell'operatività, la prima delle quali è la concessione della garanzia a titolo gratuito.

Le misure di cui possono beneficiare le imprese si suddividono in tre diversi filoni, a seconda della categoria di beneficiari a cui si rivolgono.

- 1) Il primo filone riguarda tutte le imprese, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ovvero i professionisti/lavoratori autonomi con partita IVA i quali, in forza dell'art. 13, possono accedere al Fondo e ottenere un finanziamento dell'importo massimo di 25.000 euro, calcolato sul 25% del fatturato (se un'impresa dunque ha un fatturato di 50.000 euro, potrà ottenere un finanziamento massimo di 12.500 euro).

Il finanziamento è garantito al 100% e la garanzia viene rilasciata in via automatica (senza alcuna valutazione da parte del Fondo). Il tasso di interesse si aggira tra l'1,5 e l'1,8 %.

Infine, per quanto riguarda il rimborso, questo deve aver luogo in un periodo massimo di sei anni, di cui due di preammortamento.

- 2) Il secondo filone riguarda le imprese fino a 3,2 milioni di ricavi e fino a 499 dipendenti, le quali possono chiedere un finanziamento pari al 25% del loro fatturato fino ad un massimo di 800.000 euro.

Anche in questo caso i finanziamenti possono godere di una garanzia fino al 100% così suddivisa: 90% mediante il Fondo, innalzabile fino al 100% grazie al rilascio di una garanzia complementare del 10% da parte di CONFIDI (Consorzio di garanzia collettiva dei fidi).

A differenza di quanto avviene per il "filone 1", in questo caso non c'è un'automatica emissione della garanzia ma il Fondo effettuerà una sorta di classe di merito dell'azienda valutando i dati economici finanziari storici degli ultimi due bilanci.

Anche in questo caso la durata del periodo per il rimborso (anche se non espressamente specificata) viene fissata in via interpretativa in 6 anni, mentre per quanto riguarda il tasso di interesse, questo dovrà essere negoziato con l'Istituto (come una vera e propria pratica ordinaria di fido).

- 3) Il terzo ed ultimo filone si può considerare come un filone “generale” in quanto riguarda tutte le imprese fino a 499 dipendenti. In questo caso il finanziamento massimo garantito è di 5 milioni e non può superare alternativamente:
- a) Il 25% del fatturato 2019;
 - b) Il doppio della spesa salariale 2019 (o per l’ultimo anno disponibile);
 - c) Il fabbisogno per investimenti da sostenere nei prossimi mesi (autocertificato dall’imprenditore).

La garanzia in questo caso non può essere innalzata al 100% ma viene fissata al 90% e, come per il “filone 2”, non c’è un automatismo da parte del Fondo in merito all’emissione ma il criterio di valutazione sarà analogo a quello analizzato nel punto precedente.

La durata del rimborso è fino ad un massimo di sei anni e il tasso di interesse va negoziato con l’Istituto (come una vera e propria pratica ordinaria di fido).

Dalle misure di sostegno offerte dal Fondo Centrale di Garanzia, sono escluse le posizioni classificate come “sofferenze” e quindi le Società in conclamato stato di insolvenza. La *ratio* del Legislatore è molto chiara: la norma è volta a sostenere le aziende che hanno in questo momento subito danni dall’emergenza COVID-19. Una situazione di c.d. “sofferenza” invece, presuppone che la crisi finanziaria sia antecedente alla diffusione del virus e abbia radici più profonde.

Per la medesima ragione, parimenti sono escluse anche le aziende con le c.d. “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” (esistenti prima del 31.01.2020).

Da ultimo si evidenzia quanto segue:

- a) in forza dell’art. 13 del Decreto Liquidità, la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate da non oltre tre mesi (ma comunque successivamente al 31.01.2020). In questo caso si appalesa chiaro il vantaggio a livello di tasso di interesse, in quanto ricevendo una copertura del 90/100% il tasso applicato dalla Banca sarà più basso.
- b) Possono rientrare nelle garanzie le Imprese che dopo il 31.12.2019 sono state ammesse a procedure di concordato in continuità o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ex art. 182bis L.F. ovvero che hanno presentato piani di risanamento attestati ex art. 67 L.F.;
- c) Infine sono ammissibili alle garanzie anche le operazioni c.d. di rinegoziazione del debito. In questo caso la garanzia diretta da parte del Fondo può essere fino all’80% e la norma impone che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo di almeno il 10%. Ciò significa che, se si vuole rinegoziare una posizione si può ottenere un nuovo finanziamento, portarlo ad un rimborso di sei anni (maggior tempo di rimborso ad un tasso di interesse inferiore), purché ci sia erogazione di nuova finanza.

In particolare, si evidenzia che il Decreto Liquidità, all’art. 13, introduce importanti cambiamenti e agevolazioni temporanee (valide fino al 31.12.2020) tra le quali si segnalano i seguenti:

- **Ampliata la platea dei beneficiari.** I beneficiari del Fondo non saranno più esclusivamente le PMI (nell'accezione europea del termine¹), ma le imprese fino a 499 dipendenti, indipendentemente dal fatturato e attivi di bilancio;
- **Eliminati i limiti di importo per i singoli finanziamenti oggetto della garanzia.** Precedentemente i limiti erano pari a 1,5 milioni di euro (sia per la garanzia diretta sia per la garanzia indiretta). Rimane invece il limite complessivo di 5 milioni di euro già fissato dal Decreto Cura Italia;
- **Ampliata la percentuale di copertura della garanzia rispetto al Cura Italia.** La percentuale viene innalzata al 90% per la garanzia diretta e al 100% per quella indiretta.

I FINANZIAMENTI GARANTITI DA SACE: IL C.D. “GARANZIA ITALIA”

Fermo a quanto sopra, il Decreto Liquidità introduce ulteriori misure sempre volte a fornire sostegno alle imprese.

Particolarmente significativa è la disposizione contenuta all'articolo 1 rubricato “**Misure temporanee per il sostegno alla liquidità**” grazie alla quale è stato introdotto un nuovo strumento, denominato “**Garanzia Italia**” che fa perno sull'intervento della Sace (Società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti).

Lo strumento ideato dal legislatore si rivolge a tutte le aziende indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica (inclusi i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA) a condizione che soddisfino determinati requisiti. In particolare, le PMI e i lavoratori autonomi, per aver accesso a questa misura, devono aver già usufruito del Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.

In generale, la misura prevista dal summenzionato art. 1 è comunque rivolta principalmente a soggetti di maggior dimensione rispetto ai beneficiari del Fondo Centrale di Garanzia (si evidenzia che, in ogni caso, a fronte di uno stanziamento di 200 miliardi, una parte quantificata in 30 miliardi è comunque destinata alle PMI).

La finalità dei finanziamenti potrà essere quella di sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante, purché riferiti a stabilimenti ed attività imprenditoriali localizzati in tutto e nel solo il territorio nazionale. La garanzia non potrà invece essere rilasciata per prestiti che abbiano finalità di rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti.

Potranno beneficiare di questa previsione le imprese che al 31.12.2019 non rientravano nella definizione di “*imprese in difficoltà*” e che al 20.02.2020 non risultavano classificate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.

In particolare, per “*imprese in difficoltà*” che restano escluse si intendono:

- a) le imprese che hanno credito deteriorato presso il sistema bancario;
- b) le imprese con perdite superiori a metà del patrimonio netto;
- c) le imprese che negli ultimi due anni, se l'impresa non è PMI, presentano un rapporto debito/patrimonio netto maggiore di 7,5 e un rapporto Ebitda/interessi inferiore a uno.

Come anticipato, questo nuovo strumento fa perno sull'intervento della SACE, nominata dal Governo quale soggetto che andrà a costituire una serie di garanzie a favore degli Istituti di credito destinati ad erogare i finanziamenti.

¹ Art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE: “*Imprese con meno di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro ovvero il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro*”.

Con riferimento all'importo massimo garantito, in forza dell'art. 1 del Decreto Cura Italia, la garanzia non può essere concessa per un ammontare superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultato da bilancio approvato o da dichiarazione fiscale;
- Il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultante dai bilanci o dai dati certificati.

Per quanto riguarda la copertura della garanzia, questa è differenziata nella percentuale a seconda della dimensione dell'impresa a cui viene erogato il finanziamento, nelle modalità di seguito illustrate:

- A) Se l'azienda ha un numero di dipendenti inferiori a 5.000 e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi, la copertura sarà del 90%;
- B) Se l'azienda ha un numero di dipendenti superiori a 5.000 ovvero un fatturato ricompreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro la garanzia sarà dell'80%;
- C) Se l'azienda ha un fatturato superiore a 5 miliardi la garanzia sarà del 70%.

A differenza di quanto avviene per il Fondo Centrale di garanzia, nel caso di finanziamenti garantiti da SACE sono previste commissioni annuali che le Società dovranno sostenere a fronte del rilascio della garanzia. Anche per il calcolo delle commissioni (che in ogni caso devono essere limitate al recupero dei costi) si deve fare riferimento alle dimensioni aziendali.

Per quanto riguarda invece il tasso di interesse, in questa fattispecie non viene determinato *ex ante* ma sostanzialmente viene fissato un limite in base al quale non può essere superato quel tasso applicabile ai finanziamenti con le medesime caratteristiche ma senza la garanzia Sace.

Entrando nel merito del punto di vista pratico, la procedura può essere suddivisa in quattro tappe, compiutamente illustrate sul sito web SACE.

Il primo passo consiste nella richiesta, da parte dell'impresa e rivolta alla banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) di un finanziamento con garanzia dello Stato.

Il soggetto finanziatore dovrà, dunque, verificare i criteri di eleggibilità, effettuare l'istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserire la richiesta di garanzia nel portale online di SACE.

Una volta fatto ciò, SACE processerà la richiesta e, riscontrato l'esito positivo del processo di delibera, le assegnerà un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emetterà la garanzia, controgarantita dallo Stato.

Da ultimo, il soggetto finanziatore potrà erogare all'impresa il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.

Anche in riferimento all'iter procedurale si deve tuttavia fare una differenziazione in base alle dimensioni aziendali.

- Per le società con un numero di dipendenti inferiori a 5.000 o un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, la procedura è semplificata. Come detto, l'impresa potrà presentare una richiesta all'Istituto di credito (uguale ad una richiesta di fido ordinaria) con la quale dichiarerà di soddisfare i requisiti e le condizioni richieste, determinando inoltre l'importo massimo di copertura della garanzia che si richiede. A questo punto, l'Istituto farà una valutazione di merito creditizio e, in caso positivo, presenterà la richiesta a SACE.

- Per quanto riguarda invece le imprese di dimensioni più grandi, l'autorizzazione per l'erogazione del finanziamento deve necessariamente essere concessa con Decreto del Ministero dell'Economia, il quale farà delle valutazioni specifiche sulla strategicità dell'impresa richiedente all'interno del piano economico nazionale.

Il sistema delineato dal decreto legge è temporaneo: le garanzie potranno essere rilasciate entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

Non solo, l'art. 1 delinea anche alcuni vincoli (assenti invece nella disposizione di cui all'art. 13) a cui le società si devono sottoporre per ricevere la garanzia e, in particolare:

- 1) Divieto di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni nel 2020 (la norma utilizza l'espressione *azioni* ma probabilmente è un utilizzo improprio del termine: non si riferisce solo alle S.p.A ma dovrebbe essere inclusiva anche delle S.r.l., quantomeno in relazione al divieto di distribuzione dei dividendi);
- 2) Obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- 3) Il finanziamento dev'essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o circolante relativo alle attività svolte in stabilimenti siti in Italia.

La verifica del rispetto dei vincoli appena illustrati è affidata alla Sace che si avvarrà del monitoraggio degli intermediari finanziari per verificare il corretto impiego delle somme erogate.

La criticità maggiormente evidenziata nei giorni successivi alla pubblicazione del Decreto, a tal riguardo, risiede principalmente nei tempi burocratici necessari, poco congeniali ad una situazione di crisi quale quella attuale.

Si evidenzia tuttavia che SACE e Abi (Associazione bancaria italiana) hanno costituito una task force per accelerare l'operatività del sistema delineato dal legislatore del D.L. 23/2020, così da garantire alle imprese un sostegno immediato. Ciò si è rivelato necessario al fine di consentire alle banche, da un lato, di mettere a punto tutti i passaggi necessari per l'erogazione di finanziamenti e, dall'altro lato, di consentire a SACE l'emissione della garanzia. Si legge sul sito Abi che l'associazione ha già inviato una circolare a tutti gli istituti di credito per far sì che si inizi a lavorare sulle richieste delle imprese.

Si evidenzia che l'ultimo comunicato Abi rivela che è già possibile per le banche l'inserimento delle richieste sui finanziamenti bancari al Fondo Centrale di garanzia fino a 25 mila euro e che le prime domande sono state caricate sull'apposita piattaforma.

Da ultimo, si rappresenta che i modelli di richiesta per la garanzia SACE ed al Fondo Centrale di garanzia sono già disponibili presso gli istituti di credito.

Alice Rocco
Diego Campo